

Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo dei soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva previa presentazione della dichiarazione d'intento.

L'esito dei suddetti controlli può portare all'invalidazione delle lettere d'intento già presentate e al divieto di rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1079-1083, L. n. 178/2020), tra le misure di rafforzamento del contrasto alle frodi Iva tramite utilizzo di un falso plafond, ha previsto i seguenti piani di intervento:

- a) esportatori abituali:** sono introdotte **specifiche analisi di rischio**, cui far **seguire un'attività di controllo "sostanziale"** sulla sussistenza del plafond (tramite accessi/questionari), finalizzata alla individuazione di lettere di intento illegittime;
- b) fornitore:** è introdotto il **divieto di emissione di una fattura elettronica non imponibile Iva** che riporta un **numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata**.

Con il Provvedimento 29/1072021, pubblicato nei giorni scorsi l'Agenzia ha approvato le modalità operative relative all'individuazione:

- dei **criteri di analisi del rischio e di controllo**
- delle **procedure:**
 - di **invalidazione delle lettere d'intento** trasmesse
 - di **inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia

che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

è probabile che i controlli riguarderanno

- non solo le lettere d'intento presentate a decorrere dal 1/01/2022
- ma anche quelle trasmesse entro il 31/12/2021 a valere sulle operazioni da effettuare nel 2022

Si esaminano di seguito i principali aspetti operativi del suddetto provvedimento

ANALISI DEL RISCHIO E CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI INDIVIDUALI

I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ex art. 8, co. 1, lett. c), Dpr 633/72 e che, di conseguenza, trasmettono telematicamente all'Agenzia le dichiarazioni di intento saranno sottoposti a **specifiche procedure selettive di "analisi del rischio"** per **verificare il possesso dei requisiti atti ad individuarli come esportatori abituali**.

LE FONTI

per procedere a dette analisi, l'Agenzia si avvale dell'incrocio delle informazioni contenute
- nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente

- con quelle disponibili nelle banche dati già in possesso dell’Agenzia entrate (es: dichiarazioni Iva presentate) e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati, pubbliche o private.

La valutazione del rischio deve tener conto, in particolare, di:

- a) analisi di criticità e anomalie riscontrate direttamente dai dati riportati nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
- b) particolari **elementi di rischio** individuati sulla **posizione del titolare della ditta individuale** o del **legale rappresentante della società**;
- c) elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle **omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi**;
- d) elementi di rischio derivanti dalle **operazioni che concorrono alla formazione del plafond**.

DICHIARAZIONI D’INTENTO ESAMINATE

La procedura di analisi di rischio/controllo è eseguita **su tutte le dichiarazioni d’intento presentate**.

Inoltre, vengono disposti **controlli periodici**:

- sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse
- visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopraggiunti successivamente.

PROCEDURA DI INVALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Nel caso in cui in base all’attività di analisi e controllo si verifichi che le dichiarazioni di intento siano state emesse irregolarmente queste vengono:

- **invalidate**;
- **rese irregolari al riscontro telematico** dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

COMUNICAZIONE ALL’ESPORTATORE ABITUALE

In tal caso l’Agenzia comunica all’esportatore abituale il protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata con le relative motivazioni.

Invio tramite Pec: la comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice nazionale degli indirizzi Pec (Ini-Pec), istituito presso il MISE.

Nella comunicazione sono indicate sinteticamente:

- le anomalie riscontrate
- l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per:
 - o ricevere informazioni
 - o presentare la documentazione utile a provare il possesso dei requisiti di esportatore abituale.

RIMOZIONE DEL BLOCCO: ove sia riscontrata la mancanza/errata applicazione dei presupposti che hanno determinato l’invalidazione della dichiarazione d’intento, l’ufficio competente procede:

- in **autotutela ed entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della documentazione ricevuta
- alla **rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento**, dandone comunicazione al contribuente.

COMUNICAZIONE AL FORNITORE/CEDENTE

In seguito alla procedura d'invalidazione l'Agenzia delle entrate:

- invia, **tramite Pec**, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento
- una comunicazione che riporta i **dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.**

N.B.: il fornitore dell'esportatore abituale viene, dunque, tempestivamente messo al corrente che non potrà utilizzare la lettera di intento ricevuta per emettere fatture in non imponibilità.

DIVIETO DI RILASCIO NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Qualora venga riscontrata l'irregolarità delle dichiarazioni d'intento trasmesse il contribuente **non può trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.**

RICEVUTA DI SCARTO E ISTANZA DI REVISIONE


La ricevuta che attesta lo scarto contiene:

- l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione;
- l'ufficio dell'Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

N.B.: anche in tal caso, la presentazione dei documenti **non sospende l'efficacia** dell'invalidazione.

RIMOZIONE DEL BLOCCO: se dalla documentazione presentata dal contribuente, viene riscontrata la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti che hanno giustificato l'inibizione, l'ufficio procede,

- in **autotutela ed entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della documentazione ricevuta
- alla **rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento** da parte del contribuente.



MODALITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE NON IMPONIBILI

Il Provvedimento in parola ricorda anche quale sia la prassi corretta per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, da trasmettere allo Sdl, nei confronti di un esportatore abituale utilizzando l'ordinario tracciato XML (di cui al Provv. 30/04/2018);

la fattura elettronica deve riportare i seguenti dati:

campo 2.2.1.14 <Natura>	- codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento" ; - gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia Entrate dall'esportatore abituale.
--------------------------------------	---

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la **prima**, formata da 17 cifre
- la **seconda**, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/"

In particolare, va compilato il **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ciascuna dichiarazione d'intento, nel seguente modo:

campo 2.2.1.16.1 <TipoData>	dicitura "INTENTO"
campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"
campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate, contenente il protocollo della dichiarazione d'intento

L'**invalidazione** della dichiarazione d'intento:

- comporta lo **scarto della fattura elettronica non imponibile** ai fini Iva trasmessa che contenga il numero di protocollo di ricezione di detta dichiarazione d'intento invalidata
- non sono previste specifiche sanzioni, ma la fattura andrà riemessa con l'Iva **con la possibilità che la riemissione risulti tardiva, senza che si profilino cause di disapplicazione della relativa sanzione**
- il motivo dello scarto della fattura elettronica è specificato nella ricevuta telematica recapitata.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
